



PARERE MOTIVATO
n. 144 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Attuativo di Iniziativa Privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini, Via Canestrini. Comune di Padova.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Padova, per conto della Ditta Proprietaria RGL s.r.l., con nota pec prot. n. 0129206 del 03/05/2016 acquisita al protocollo regionale ai numeri 173055 e n. 173064 del 03.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Attuativo di iniziativa Privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini, Via Canestrini;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.54924 del 3.06.16 assunto al prot. reg. al n.217398 del 3.06.16 dell'ARPAV di Padova che di seguito si riporta:

In merito si propongono le seguenti considerazioni:

- Inquinamento luminoso – la progettazione di dettaglio per il sistema di illuminazione per il rispetto della legge sull'inquinamento luminoso potrà essere approfondito in uno specifico progetto illuminotecnico, come previsto dalla stessa normativa
- In via generale si segnala che dalle indicazioni contenute nella Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (Comunicazione Europea n. 231/2006), il consumo di suolo rappresenta una preoccupazione prioritaria della pubblica amministrazione perché costituisce una seria minaccia all'integrità e funzionalità del sistema ambientale.
- Parere n.45262 del 3.06.16 assunto al prot. reg. al n.218895 del 6.06.16 dell'ULSS 16 di Padova, che di seguito si riporta:

- Vista la nota prot. n. 187816 del 12.05.2016 della S.V. con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Attuativo di iniziativa privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini - Via Canestrini nel Comune di Padova;
- Fatto salva l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;
- Preso atto della documentazione allegata all'istanza;
- Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;
- Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Gli spazi urbani e l'area verde pubblica siano privi di barriere architettoniche e siano accessibili da tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione sia alla rete di accesso sia alla circolazione all'interno dell'area verde. Al fine di permettere la frequenza dell'area verde anche da parte di coloro che per raggiungerla devono percorrere distanze notevoli, siano predisposti parcheggi per auto e ciclo veicoli protetti e mascherati da barriere verdi. Da tali parcheggi si dipartano direttamente i percorsi pedonali e ciclabili per l'area verde urbana. Si consenta altresì l'accesso all'area verde mediante la rete di trasporto pubblico, prevedendone apposite fermate;



- b) I percorsi pedonali e ciclabili siano collegati con la rete circostante in modo da garantirne la continuità (con particolare riguardo agli attraversamenti) e siano di pratico e sicuro utilizzo prevedendone adeguata illuminazione. I percorsi pedonali e ciclabili devono essere connessi con la viabilità delle aree edificate, con i parcheggi e con le fermate dei sistemi di trasporto pubblico;
- c) Sia previsto un sistema del verde urbano pubblico che ambisca a far interagire le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche del territorio con il benessere, la socialità e i benefici psicofisici della popolazione. L'area verde urbana in previsione di ampliamento sia attrezzata in funzione della promozione dell'attività fisica (ad esempio siano previste zone con attrezzature per il gioco dei bambini delle diverse età, spazi per attività sportive anche di gruppo in apposite zone, percorsi vita organizzati in modo che siano utilizzabili anche da persone anziane con la predisposizione di opportune zone d'ombra attrezzate per la sosta, ecc.);
- d) Le nuove edificazioni in progetto, prevalentemente a destinazione residenziale, non interferiscano con l'interesse collettivo di salvaguardia della qualità ambientale dell'area verde urbana pubblica, esistente ed in ampliamento;
- e) Gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli a destinazione residenziale, siano progettati e realizzati perseguendo obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di aumento dell'efficienza energetica;
- f) Per i piani interrati dei fabbricati in progetto siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazioni delle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;
- g) Siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi;
- h) Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani, individuando in prossimità dei nuovi fabbricati apposite aree parcheggio per residenti e ospiti;
- i) Sia valutata, con l'espansione delle nuove aree/superfici impermeabili sul territorio, la necessità di prevedere all'allontanamento delle acque meteoriche secondo la normativa vigente, non gravando sui sistemi esistenti, che dovranno pertanto essere incrementati;
- j) Siano eseguiti appropriati interventi di verifica e manutenzione degli argini di tutti i corsi d'acqua che interessano il territorio, garantendo nel tempo continue condizioni di sicurezza statica e idraulica degli argini stessi. Siano inoltre garantite tutte le necessarie attività di controllo, ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria delle acque meteoriche, nonché degli scoli superficiali;
- k) Ogni intervento, già in fase di progettazione, sia valutato in relazione all'impatto acustico nel territorio interessato, dimostrando il rispetto dei limiti di zona;
- l) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;
- m) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97 "Criteri di valutazione degli insediamenti produttivi").



- Parere n.230289 del 14.06.16 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova che di seguito si riporta:

L'area interessata Piano Attuativo di iniziativa Privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini, Via Canestrini nel Comune di Padova non evidenzia aree a pericolosità idraulica, ai sensi di quanto prescritto nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e relative Norme di Attuazione, approvato con D.P.C.M. del 21/11/2013 pubblicato nella G.U. n. 97 del 28/04/2014; l'area.

Tuttavia, il Decreto Segretariale delle medesima Autorità di Bacino, n. 46 del 05/08/2014, avente per oggetto "Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale Del Veneto n. 649/2013 e ai sensi delle norme di attuazione. Tavole ...77..." pur avendo stralciato alcune aree di attenzione idraulica per la tavola 77 che comprende anche l'area oggetto del PUA, riporta << Rilevato peraltro che le condizioni di pericolosità/rischio relative alle zone di attenzione oggetto di stralcio individuate dai Piani territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), rimangono a tutti gli effetti cogenti e che pertanto ne va puntualmente osservata la disciplina ivi previsti.>>

Altresì il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP (elaborato P2b – carta della fragilità) evidenzia l'area come "area esondabile a periodico ristagno idrico".

Inoltre, il Piano di Assetto del Territorio – PAT del comune di Padova, nella tavola 3, "carta delle fragilità", evidenzia l'area come idonea a condizione perché area sondabile a rischio esondazione.

Anche, la relazione di compatibilità idraulica che accompagna il progetto di PUA, richiama le caratteristiche di medio - scarsa permeabilità dei terreni che costituiscono l'area in oggetto, come causa del riconosciuto ristagno idrico. Appare utile riportare quanto scritto nella succitata relazione al capitolo 05, <<Sussiste una capacità non trascurabile di generare deflusso superficiale in situazione di forte precipitazione. La capacità attuale di assorbire le acque di pioggia per infiltrazione è comunque non irrilevante soprattutto per la presenza di coltri superficiali vegetali e suolo incolto. Nel caso di variazione delle condizioni di permeabilità a progetto realizzato è prevedibile che la rete contermina di drenaggio possa subire un impatto non trascurabile a seguito della variazione idrologica dell'uso del suolo connesso al processo

edilizio-urbanistico; in ragione della variazione del tasso di impermeabilizzazione l'impatto potrebbe essere anche non trascurabile anche a seguito della drastica riduzione dei tempi di corrivazione.>>

Appare opportuno richiamare la L.R. 11/2004 che tra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione, laminazione e invaso. Le conseguenze di ciò sono sempre più spesso gravi anche in occasione di piogge non a carattere estremo, che mettono in crisi la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Per quanto stabilito dalla D.G.R. 2948 del 06/10/2009, al fine di garantire che l'intervento non andrà ad aumentare il rischio idraulico presente nell'area oggetto del P.U.A. dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione di volumi d'invaso rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica. Il progetto di tali volumi d'invaso, da svilupparsi in fase attuativa, dovrà essere valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree oggetto dell'intervento (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso di valle. Si dovranno ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Viste le caratteristiche della zona è auspicabile non prevedere la realizzazione di edifici con vani interrati.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 103/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Piano Attuativo di iniziativa privata - Area di perequazione n. 5, via Forcellini, via Canestrini, nel Comune di Padova (PD).

Pratica n. 3284

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Gianluigi Sperotto, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 178204 del 06/05/2016;

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie n. 3 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione"* del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che quanto proposto è un piano e non un progetto o intervento;

VERIFICATO che l'autorità regionale per la valutazione di incidenza non ha riconosciuto per il Comune di Padova alcuna fattispecie di non necessità della procedura di incidenza;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che il piano prevede sette Unità Minime di Intervento (UMI), attuabili separatamente (per una volumetria complessiva di 25.647,37 mc, di cui 3.847,10 mc con destinazione non residenziale) aventi i seguenti contenuti:

- UMI 1 riguardante l'area centrale esclusivamente a verde;
- UMI 2 localizzata a N-O dell'ambito, in continuità con l'area occupata dall'esistente complesso scolastico con nuova edificazione senza aree a servizi e accesso assicurato da una strada esistente privata;
- UMI 3, 4, 7 posizionate a S, costituite sia dalla zona edificabile che dalle aree a servizi (verde e parcheggi), con accessibilità assicurata da nuova viabilità ad "anello", anche di supporto per la fruizione del verde (parcheggi), nonché da brevi tratti stradali per servire la nuova edificazione.
- UMI 5 di attivazione autonoma, al fine di garantire un'ideale e funzionale continuità dell'area centrale a verde;
- UMI 6 costituita da zona edificabile ed aree a servizi che si caratterizza per la previsione di uno degli accessi ciclo-pedonali all'area centrale ed edificazione con un lotto unico accessibile attraverso una viabilità pensata anche in funzione dell'eventuale attuazione dello stralcio, allo stato esterno all'ambito del PUA;

PRESO ATTO che il piano inoltre prevede:

- aree di proprietà dei promotori del Piano, destinate ad allargamento stradale, già in fase di cessione anticipata al Comune a titolo gratuito, e sulle quali non vengono eseguite opere: sono interessate da un progetto di pista ciclopedonale, la cui redazione e attuazione sono a cura dello stesso Comune;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- aree già di proprietà Comunale sulle quali i promotori si sono impegnati ad eseguire delle opere di sistemazione coordinate e funzionali con quelle previste nell'ambito del PUA inerenti all'area a verde centrale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano Attuativo di iniziativa privata - Area di perequazione n. 5, via Forcellini, via Canestrini, nel Comune di Padova (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della



valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Padova, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 103/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInca-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come il Piano Attuativo di iniziativa Privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini, Via Canestrini nel Comune di Padova, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInca precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Attuativo di iniziativa Privata – Area di Perequazione n. 5 Via Forcellini, Via Canestrini nel Comune di Padova, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.